



COMUNE di GROSSO

Provincia di Torino

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E
L'INTEGRITÀ ANNI 2015 2016 2017

INDICE

QUADRO NORMATIVO.

1. PREMESSA.
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA.
3. CONTENUTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.
4. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DELL'ENTE
5. FASI E SOGGETTI RESPONSABILI.
6. I DATI DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.
7. IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI.
8. IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO.
 - 8.1 il procedimento.
 - 8.2 ritardo o mancata risposta
 - 8.3 tutela dell'accesso civico
9. LE AZIONI SPECIFICHE DI TRASPARENZA DEL COMUNE.
 - 9.1 iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa. prevenzione della corruzione.
 - 9.2 le iniziative mirate di comunicazione istituzionale.
 - 9.3 piano delle performance.
 - 9.4 Attività di promozione della cultura dell'integrità. Collegamento con il piano triennale di prevenzione della corruzione
 - 9.5 Ascolto degli stakeholders.
 - 9.6. la pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di attuazione.
 - 9.7 organizzazione delle giornate della trasparenza.
10. DATI ULTERIORI.
11. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.
12. SANZIONI.
- 13 TEMPI DI ATTUAZIONE

QUADRO NORMATIVO.

Il quadro normativo di riferimento può essere sintetizzato nel modo seguente:

Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

Legge 18 giugno 2009, n. 69 *“Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile”*;

D.Lgs. 22 ottobre 2009, n. 150 avente ad oggetto *“Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* ed in particolare il comma 8 dell'articolo 11;

Delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2011 *“Linee guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web”*;

Legge 6 novembre 2012, n. 190 *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”* ed in particolare i commi 35 e 36 dell'articolo 1;

D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 avente ad oggetto *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”*;

Delibera della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT) n. 105/2010 approvata nella seduta del 14 ottobre 2010 *“Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;

Delibera della CiVIT n. 2/2012 del 5 gennaio 2012 *“Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità”*;

CiVIT Bozza di *“Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015”* del 29 maggio 2013;

Delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 *“Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”*;

“Linee guida agli enti locali in materia di trasparenza ed integrità” del 31 ottobre 2012 e *“Disposizioni in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni – Nota informativa sul D.Lgs. n. 33/2013”* dell'aprile 2013 dell'ANCI.

Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 17/07/2013 *“D.Lgs. n. 33 del 2013 – attuazione della trasparenza”*.

1. PREMESSA.

Il presente programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2015 2016 2017 sostituisce il programma 2014 2015 2016 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 30 gennaio 2014.

Le recenti e numerose modifiche normative nell'ambito del vasto progetto di riforma della Pubblica Amministrazione impongono agli Enti Locali la revisione e la riorganizzazione dei propri assetti organizzativi e normativi, al fine di rendere la struttura più efficace, efficiente ed economica, ma anche più moderna e performante.

A tal proposito, alla luce dei rapidi e continui sviluppi tecnologici che permettono un'accessibilità e una conoscibilità dell'attività amministrativa sempre più ampia e incisiva, un ruolo fondamentale riveste oggi la trasparenza nei confronti dei cittadini e dell'intera collettività, poiché rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sancito dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e in modo tale da promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

La trasparenza, oggetto di disciplina del programma, quale diritto dei cittadini a un'accessibilità totale alle informazioni pubbliche da garantire prevalentemente attraverso lo strumento dell'accesso telematico, sta assumendo un'importanza fondamentale per le amministrazioni pubbliche. La legge 6 novembre 2012, n. 190, *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella”*, entrata in vigore il 28 novembre 2012, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione e ha previsto che le amministrazioni elaborino i Piani triennali di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio.

In attuazione della delega contenuta nella legge 6 novembre 2012, n. 190, il predetto decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, ha evidenziato che essa è finalizzata alla realizzazione di una amministrazione aperta e al servizio del cittadino. È poi specificato che le misure del programma triennale della trasparenza e dell'integrità sono collegate al piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il programma costituisce, di norma, una sezione di detto piano.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 è stato di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato una sistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art. 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, anche al fine di coordinare i contenuti del programma con quelli del piano triennale di prevenzione della corruzione e del piano della performance. Ha sancito, per tutte le pubbliche amministrazioni compresi gli enti locali, l'obbligo di adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Ha precisato i compiti e le funzioni del responsabile della trasparenza; ha previsto la creazione della sezione "Amministrazione Trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito". Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Il Comune di Grosso, nel dare attuazione alla nuova normativa sulla trasparenza, intende garantire le libertà individuali e collettive, nonché i diritti civili, politici e sociali, integrare il diritto ad una buona amministrazione e concorrere alla realizzazione di un'amministrazione aperta e al servizio del cittadino.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

Il programma triennale ed i suoi obiettivi sono formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'Amministrazione, definita in via generale nel piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione.

Gli aspetti di maggior rilievo del programma, possono essere riassunti nei seguenti punti:

- a) viene regolamentato il nuovo e fondamentale istituto dell'Accesso civico;
- b) viene ampliato il novero delle categorie di atti e documenti oggetto dei nuovi obblighi di pubblicazione e vengono regolamentati nel dettaglio ed adeguati alle nuove previsioni di legge i periodi di pubblicazione degli stessi;
- c) viene rettificata ed integrata la figura e la funzione del responsabile della trasparenza;
- d) viene ribadito che i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, costituiscono dati di tipo aperto, ai sensi dell'art. 68 del Codice dell'amministrazione digitale.

La redazione del programma è stata effettuata dal Responsabile della trasparenza in accordo col Segretario Comunale, per il necessario raccordo con il piano di prevenzione della corruzione, e dal referente per il sito istituzionale.

Il Programma è conforme, per quanto compatibili, alle indicazioni contenute nelle linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità adottate con Deliberazioni n. 105 del 2010, n. 2 del 2012 e nn. 50, 59, 65, 66 e 71 del 2013 dall' A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione) già CIVIT (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche), nonché alle linee guida dell'ANCI adottate il 31 ottobre 2012 in materia.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA.

Le principali fonti normative per la stesura del Programma sono:

-il D.Lgs n. 150/2009 "Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", che all'art. 11 definisce la trasparenza come: "accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti

ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Omissis”;

-la Delibera n. 105/2010 “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, predisposte dalla Commissione per la Valutazione Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT). Le linee, nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indicano il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma, a partire dalla indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul sito web istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative sulla trasparenza;

-la Delibera n. 2/2012 “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”, sempre predisposte dalla CIVIT, che contengono indicazioni integrative delle Linee guida precedentemente adottate, tenendo conto delle principali aree di miglioramento evidenziate nel monitoraggio effettuato dalla CIVIT nell'ottobre del 2011;

-le “Linee Guida per i siti web della PA” (26 luglio 2010, con aggiornamento 29 luglio 2011), previste dalla Direttiva del 26 novembre 2009, n. 8 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l'innovazione. Dette linee prevedono che i siti web delle P.A. debbano rispettare il principio della trasparenza tramite l'accessibilità totale del cittadino alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione dell'ente pubblico, definendo peraltro i contenuti minimi dei siti web istituzionali pubblici;

la delibera “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato anche da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, definiscono un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare quando, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, svolgono attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti;

-la legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” che ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell'interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. A tale scopo la L. 190/2012 ha, in particolare, previsto obblighi di trasparenza per alcune tipologie di informazioni, quali autorizzazioni o concessioni, scelta del contraente per appalti pubblici, concessioni ed erogazioni di contributi e concorsi e prove selettive e ha conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

-il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, con il quale, oltre ad aver sistematizzato e riorganizzato gli obblighi già vigenti perché fissati da precedenti norme, ne ha introdotti di nuovi e, per la prima volta, ha fissato e disciplinato l'istituto dell'“accesso civico”

-l'intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali del 24.7.2013 con la quale in sede di conferenza unificata sono state emanate, in attuazione dell'art. 1, commi 60 e 61, della Legge 190/2012, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Tutte le norme legislative, di cui al precedente comma, affermano come il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza costituisca livello essenziale di prestazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e come tale, quindi, non comprimibile in sede locale.

La trasparenza diviene, inoltre, un valido strumento di prevenzione e di lotta alla corruzione, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti in primis dalla Legge 190/2012 e

dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione Onu sulla corruzione del 2003, poi recepita con la Legge n. 116 del 2009.

3. CONTENUTO DEL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'.

Il Programma triennale della trasparenza ed integrità, da aggiornarsi annualmente, viene adottato dall'organo di indirizzo politico amministrativo, anche tenuto conto di segnalazioni e suggerimenti raccolti fra gli utenti, sulla base della normativa vigente, e deve, in sintesi, contenere:

- gli obiettivi che l'ente si pone per dare piena attuazione al principio di trasparenza;
- le finalità degli interventi atti a sviluppare la diffusione della cultura della integrità e della legalità;
- gli "stakeholder" interni ed esterni interessati agli interventi previsti;
- i settori di riferimento e le singole concrete azioni definite, con individuazione delle modalità, dei tempi di attuazione, delle risorse dedicate e degli strumenti di verifica.

Il programma per la trasparenza costituisce uno degli elementi fondamentali nella rinnovata visione legislativa del ruolo delle amministrazioni pubbliche, fortemente ancorata al concetto di performance: le amministrazioni devono dichiarare e pubblicizzare i propri obiettivi, costruiti in relazione alle effettive esigenze dei cittadini, i quali, a loro volta, devono essere messi in grado di valutare se, come, quando e con quali risorse quegli stessi obiettivi vengono raggiunti.

La pubblicizzazione dei dati relativi alle performance sui siti delle amministrazioni rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita. È quindi il concetto stesso di performance che richiede l'implementazione di un sistema volto a garantire effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire delle amministrazioni.

Questo documento, redatto ai sensi dell'art. 10, del D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 sulla base delle linee guida elaborate dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) indica le principali azioni e le linee di intervento che il Comune di Grosso intende seguire nell'arco del triennio 2014-2016 in tema di trasparenza.

4. ORGANIZZAZIONE E FUNZIONE DELL'ENTE

La struttura organizzativa dell'Ente è composta da 4 dipendenti ed è costituita da 2 aree:

- area amministrativa economica finanziaria vigilanza;
- area tecnica manutentiva;

L'organigramma dell'Ente è consultabile sul sito istituzionale del Comune .

5. FASI E SOGGETTI RESPONSABILI.

I soggetti che, all'interno dell'Ente, partecipano a vario titolo e con diverse responsabilità al processo di elaborazione ed attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità sono:

- 1) la giunta comunale
 - 2) il responsabile per la trasparenza;
 - 3) i titolari di posizione organizzativa;
 - 4) il nucleo di valutazione;
- a) La giunta comunale approva annualmente il programma triennale della trasparenza e della integrità ed i relativi aggiornamenti.
- b) Il titolare della posizione organizzativa dell'area amministrativa economica finanziaria vigilanza è individuato quale responsabile della trasparenza. Il responsabile della trasparenza elabora ed aggiorna il programma triennale per la trasparenza e l'integrità; controlla l'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità; controlla ed assicura la regolare attuazione dell'accesso civico. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento delle aree in cui è strutturato l'Ente e vigila affinché queste ultime provvedano a pubblicare e aggiornare i dati previsti. Il responsabile, può avvalersi della collaborazione del personale dell'Ente scelto a propria discrezione. La responsabilità circa la veridicità dei dati fa capo al soggetto che li ha forniti per la pubblicazione, il cui ufficio è detentore dei medesimi.
- c) Ai titolari di posizione organizzativa, ognuno per la propria area, compete la responsabilità dell'individuazione dei contenuti del programma e l'attuazione delle relative previsioni (Delibera CIVIT nr. 2/2012).

Inoltre, adempiono agli obblighi di pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti, di cui al presente programma; garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare in formato aperto; garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità e la conformità ai documenti originali in possesso dell'Amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

In applicazione dell'art. 6, comma 1, lett. d), della L. 241/1990 e dell'art. 9, comma 3 del Codice di Comportamento, ogni titolare di posizione organizzativa dovrà individuare, tra i propri collaboratori, i responsabili della pubblicazione, ove diversi dai responsabili di procedimento. Tale indicazione andrà trasmessa al responsabile per la trasparenza.

d) Il nucleo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma triennale per la trasparenza e quelli indicati nel piano della performance e/o altri strumenti equivalenti; promuove ed attesta periodicamente ed in relazione alle delibere dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C) l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità; utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa ed individuale dei Responsabili.

Esercita altresì un'attività di impulso nei confronti degli organi politici, del responsabile della trasparenza per la elaborazione del programma.

6. I DATI DA PUBBLICARE SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE.

Il D. Lgs. 14/3/2013 n. 33 riordina la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Per consentire una piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page del sito del Comune è stata collocata una apposita sezione denominata "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" al cui interno vanno inseriti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente, concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente.

Il succitato Decreto Legislativo attraverso il combinato disposto degli articoli 9 "Accesso alle informazioni pubblicate nei siti" e 48 "Norme sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza" rinvia all'allegato A del decreto stesso il quale contiene una tabella che esplicita come deve essere organizzata la sezione di siti istituzionali denominata "Amministrazione trasparente".

La delibera CiVIT n. 50/2013 del 4 luglio 2013 avente ad oggetto "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" oltre a stabilire che il termine per l'adozione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità è il 31 gennaio 2014, contiene alcuni importanti allegati, fra i quali: allegato1 (elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti); allegato 1.1 (nota esplicativa all'allegato 1); allegato 2 (documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati).

I dati pubblicati saranno quelli riportati negli atti sopra menzionati e tutti quelli previsti dalle disposizioni vigenti o che saranno emanate in materia a seguire l'approvazione formale del presente piano nel corso del triennio di riferimento.

A tal riguardo, l'amministrazione deve tenere conto anche delle disposizioni in materia di dati personali, comprensive delle delibere dell'autorità garante.

7. IL PROCESSO DI PUBBLICAZIONE DEI DATI.

In coerenza con le vigenti disposizioni, è stata allestita sul portale un'apposita sezione, denominata "Amministrazione trasparente" che contiene tutti i dati previsti nello schema, previsto dal D.Lgs. 33/2013.

La pubblicazione on line dovrà essere effettuata in coerenza con quanto riportato nel decreto legislativo n. 33/2013, nelle "Linee per la pubblicazione dei siti web delle pubbliche amministrazioni" edizioni 2011 e 2012, in ogni altra disposizione vigente o che sarà emanata in materia e in particolare con le indicazioni relative ai seguenti argomenti:

trasparenza e contenuti minimi dei siti pubblici;

aggiornamento e visibilità dei contenuti;

accessibilità e usabilità;

classificazione e semantica;

qualità delle informazioni;

dati aperti e riutilizzo.

I dati, inseriti e aggiornati dagli uffici competenti e sotto la loro rispettiva responsabilità, sono "validati" in quanto a completezza e coerenza complessiva dal responsabile della trasparenza, e quindi pubblicati; i dati sono soggetti a continuo monitoraggio, per assicurare l'effettivo aggiornamento delle informazioni.

Il responsabile della trasparenza costituisce il referente non solo del procedimento di formazione, adozione e attuazione del programma, ma dell'intero processo di realizzazione di tutte le iniziative volte, nel loro complesso, a garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Ovviamente ciò non incide sulla responsabilità di ciascun titolare di posizione organizzativa competente per materia in merito agli oneri di pubblicazione e di trasparenza.

Sarà cura del responsabile della trasparenza predisporre un report annuale da inviare al nucleo di valutazione che lo utilizzerà per l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Occorre inoltre che tutti i testi prodotti siano redatti in maniera tale da essere compresi da chi li riceve, attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile, evitando espressioni burocratiche, abbreviazioni e termini tecnici.

8. IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO.

Il Decreto Legislativo n. 33 del 2013 all'art. 5 ha introdotto nel nostro ordinamento il diritto di accesso civico, diretta conseguenza dell'obbligo in capo all'amministrazione di pubblicare i propri dati, documenti e informazioni, che si configura come uno strumento di garanzia dei diritti di conoscenza e uso dei dati, definiti dalla norma.

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo.

Il Comune di Grosso è impegnato nella completa ed esaustiva pubblicazione di tutti i dati e informazioni che la norma richiede siano pubblicati sul proprio sito istituzionale.

8.1 il procedimento.

Il diritto di accesso può essere esercitato da chiunque mediante richiesta scritta in carta semplice, presentata al protocollo dell'ente e indirizzata al responsabile della trasparenza.

La richiesta, indirizzata al responsabile della trasparenza, non è soggetta a requisiti di legittimazione soggettiva, non deve essere motivata ed è gratuita;

Il responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette tempestivamente al titolare della posizione organizzativa dell'area competente per materia.

Il responsabile dell'area interessata provvede, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, a far pubblicare nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente e al responsabile della trasparenza l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente e al responsabile della trasparenza, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

8.2 ritardo o mancata risposta

Nel caso in cui il responsabile di area competente ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere al responsabile della trasparenza, al quale è attribuito il potere sostitutivo.

Il titolare del potere sostitutivo, dopo aver verificato la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, entro quindici giorni dalla ricezione del sollecito provvede a far pubblicare nel sito web il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

8.3 tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro l'eventuale silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all'inadempimento degli obblighi di trasparenza, previa effettuazione del sollecito e decorsi i quindici giorni dalla data dello stesso, il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla presa di conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio.

9. LE AZIONI SPECIFICHE DI TRASPARENZA DEL COMUNE.

9.1 Iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa. prevenzione della corruzione.

L'Amministrazione intende proseguire sul fronte delle iniziative concernenti l'integrità e la legalità dell'azione amministrativa e la prevenzione della corruzione anche attraverso la decisiva opera del Nucleo di Valutazione, che avrà il compito, tra gli altri, di definire i parametri sui quali ancorare la valutazione delle performance organizzative dell'ente e dei singoli responsabili delle aree, anche con riferimento alla trasparenza e integrità dei comportamenti della gestione amministrativa.

Si programmeranno incontri formativi volti ad acquisire le necessarie competenze per la predisposizione di un sistema organizzato di prevenzione dei possibili comportamenti non corretti da parte dei dipendenti in modo da consentire all'organizzazione di essere sicura di aver fatto tutto quanto possibile per non correre rischi non previsti e non voluti, ferme restando naturalmente le responsabilità individuali.

9.2 le iniziative mirate di comunicazione istituzionale.

Nell'ambito organizzativo interno, l'ente intende perseguire alcuni specifici obiettivi che possano contribuire a rendere più efficaci le politiche di trasparenza, attraverso gli strumenti di comunicazione istituzionale.

Si tratta in particolare di una serie di azioni, volte a migliorare da un lato la cultura della trasparenza nel concreto agire quotidiano degli operatori e finalizzate dall'altro a offrire ai cittadini semplici strumenti di lettura dell'organizzazione e dei suoi comportamenti, siano essi cristallizzati in documenti amministrativi o dinamicamente impliciti in prassi e azioni.

Per quanto riguarda lo sviluppo della cultura della legalità, la Giunta ed il Consiglio Comunale potranno farsi carico di promuovere apposite occasioni di confronto che possano contribuire a far crescere nella società civile una consapevolezza ed una cultura di legalità sostanziale.

Queste iniziative potranno manifestarsi anche attraverso l'organizzazione di convegni ed incontri pubblici, collaborazione con le associazioni di consumatori ed utenti ed iniziative con le scuole.

9.3 piano delle performance.

La trasparenza deve essere assicurata non soltanto sotto un profilo "statico", consistente essenzialmente nella pubblicità di categorie di dati, così come prevista dalla legge, per finalità di controllo sociale, ma sotto il profilo "dinamico" direttamente correlato alla performance.

La pubblicità dei dati inerenti l'organizzazione e l'erogazione dei servizi si inserisce strumentalmente nell'ottica di un controllo diffuso che consenta un "miglioramento continuo" dei servizi pubblici erogati dal Comune ed ha l'obiettivo di consentire a tutti i cittadini un'effettiva conoscenza dell'azione del Comune, con il fine di sollecitare e agevolare modalità di partecipazione e coinvolgimento della collettività

Pertanto posizione centrale nel programma per la trasparenza occupa l'adozione del piano della performance che ha il compito di riportare indicatori, livelli attesi e realizzati di prestazione e criteri di monitoraggio. Con tale documento, i cittadini hanno a disposizione la possibilità di conoscere e valutare in modo oggettivo e semplice l'operato degli enti pubblici. La pubblicazione dei dati relativi alla performance rende poi comparabili i risultati raggiunti, avviando un processo virtuoso di confronto e crescita, rendendo quindi ancora più utile lo sviluppo di sistemi che garantiscano l'effettiva conoscibilità e comparabilità dell'agire degli enti.

Le indicazioni riguardanti la performance costituiscono il profilo dinamico della trasparenza. Pertanto saranno oggetto di pubblicazione gli elementi essenziali della gestione del ciclo della performance ed in particolare gli obiettivi, gli indicatori e i target.

Al nucleo di valutazione è demandato il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di misurazione, valutazione e trasparenza della performance, nonché la sua corretta applicazione. In tale veste il nucleo di valutazione verifica anche la coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori ai fini della misurazione e valutazione delle performance del responsabile della trasparenza e dei titolari di posizione organizzativa per gli obblighi tempestivi di trasmissione dei dati.

9.4 Attività di promozione della cultura dell'integrità. Collegamento con il piano triennale di prevenzione della corruzione

Il Programma considera la trasparenza dell'attività amministrativa, non soltanto un mezzo per garantire forme di controllo diffuso da parte del cittadino sull'andamento del ciclo della performance, ma anche come mezzo funzionale all'affermazione della cultura dell'integrità ed in tal senso esso si intende integralmente richiamato all'interno del piano triennale anticorruzione.

L'integrità, che etimologicamente deriva da *integrum* ovvero "incorrotto", è considerata fondamentale per il corretto uso della libertà e della discrezionalità, al di fuori da qualunque forma di condizionamento, pressione e ricatto ambientale, per evitare i quali è indispensabile garantire adeguate forme di conoscenza immediatamente percepibili ed evidenti.

La trasparenza dei dati sulla performance prevista dal programma favorisce il monitoraggio continuo dell'azione amministrativa e contribuisce a garantire la massima correttezza e integrità. La tracciabilità del ciclo della performance attraverso il controllo trasparente e pubblico dello stato d'avanzamento degli obiettivi gestionali e dell'azione amministrativa nel suo complesso, ha anche lo scopo di evidenziare eventuali comportamenti o azioni difformi ai principi di fedeltà e correttezza. In tale ottica si inseriscono svariati obblighi di pubblicazione, tra i quali:

- il codice di comportamento;
- gli atti di conferimento degli incarichi;
- il Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;
- gli atti in materia di governo del territorio;
- gli atti in materia di scelta del contraente e contratti pubblici, nonché il Regolamento dei contratti le graduatorie relative a concorsi e prove selettive.

9.5 Ascolto degli stakeholders.

Dato atto che le attività e le iniziative espone nel piano comporteranno un cambiamento culturale, peraltro già in atto presso questo Ente, l'Amministrazione si propone di coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati per far emergere e, conseguentemente, fare proprie le esigenze attinenti la trasparenza.

Pertanto, l'Amministrazione valuterà, se ritenuto opportuno, fissare appositi incontri con le associazioni locali e associazioni di consumatori (stakeholders), e più in generale con quelle categorie portatrici di interessi diffusi verso le quali l'Amministrazione Comunale intende rivolgersi per un costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito.

È importante quindi strutturare percorsi di sviluppo formativo mirati a supportare questa crescita culturale, sulla quale poi costruire, negli anni successivi, azioni di coinvolgimento mirate, specificamente pensate per diverse categorie di cittadini, che possano così contribuire a meglio definire ed orientare gli obiettivi di performance dell'Ente e la lettura dei risultati, accrescendo gradualmente gli spazi di partecipazione.

A tal uopo si potrà valutare l'opportunità di predisporre servizi interattivi rivolti all'utenza previsti dalla normativa stessa, ad esempio con l'inserimento di sondaggi, blog, ecc..

9.6. La pubblicazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità e del suo stato di attuazione.

Sul sito web dell'amministrazione, nella sezione denominata "Amministrazione trasparente" verrà pubblicato il presente programma unitamente allo stato annuale di attuazione.

Per quanto concerne l'informazione su queste tematiche all'interno dell'ente si avvieranno azioni atte da un lato di far conoscere come il Comune di Grosso si sta attivando per dar attuazione ai principi e norme sulla trasparenza e dall'altro di promuovere e accrescere la cultura dell'operare amministrativo in modo "trasparente".

9.7 organizzazione delle giornate della trasparenza.

Le giornate della trasparenza, come previsto dal Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e dalle Linee Guida CIVIT (Delibera n. 105/2010), sono a tutti gli effetti considerate la sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità, sul piano della performance, nonché sul piano anticorruzione a tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti (gli stakeholder).

L'Amministrazione valuterà l'opportunità di organizzare, eventualmente anche in sinergia con i comuni limitrofi, alcuni appuntamenti nel corso dei quali potrà illustrare e discutere con i cittadini e le loro organizzazioni maggiormente rappresentative i principali temi della vita amministrativa.

Si intende in questo modo rafforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già praticate, rappresenta un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile. Per questi scopi particolarmente appropriato risulta il canale web, in linea con le direttive ministeriali.

L'eventuale organizzazione delle giornate della trasparenza potrà avvenire durante gli altri abituali eventi di richiamo dell'Amministrazione, al fine di non comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. DATI ULTERIORI.

La trasparenza intesa come accessibilità totale comporta che le Amministrazioni si impegnino a pubblicare sui propri siti istituzionali "dati ulteriori" rispetto a quelli espressamente indicati da norme di legge.

La L.190/2012 prevede la pubblicazione di "dati ulteriori" come contenuto obbligatorio del Piano triennale di prevenzione della corruzione (art.1, comma 9, lett. f).

A tal uopo si dispone la pubblicazione nella sezione " Amministrazione Trasparente -sottosezione "altri contenuti" dei Report sui risultati del controllo successivo di regolarità amministrativa.

11. SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA.

Il responsabile della trasparenza svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte delle varie aree degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, al Segretario Comunale, al nucleo di valutazione e, nei casi più gravi, all'ufficio procedimenti disciplinari i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità sarà oggetto di verifica ed adeguamento annuale (entro il 31 gennaio di ciascun anno) a cura del responsabile della trasparenza. Andrà posta specifica evidenza alle misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano anticorruzione.

Il responsabile della trasparenza, cura, tutte le volte che lo ritiene opportuno e in ogni caso almeno una volta all'anno, entro il 30 novembre, la redazione di un sintetico prospetto riepilogativo sullo stato di attuazione del programma, con indicazione degli scostamenti e delle relative motivazioni e segnalando eventuali inadempimenti.

Assicura altresì la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal programma.

Rimangono naturalmente ferme le competenze e le responsabilità dei singoli titolari di posizione organizzativa, ognuno per la struttura alla quale fa capo, relative all'adempimento degli obblighi ad essi derivanti dalle normative vigenti.

Il nucleo di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità e quelli indicati nel piano della performance ed utilizza le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile della trasparenza e dei titolari di posizione organizzativa responsabili della trasmissione dei dati.

12. SANZIONI.

L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs n.33/2013 costituisce elemento di valutazione della responsabilità delle posizioni organizzative, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'Amministrazione ed è, comunque, valutato ai fini della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei Responsabili.

Per le sanzioni previste dal D.Lgs. n.33/2013 si rinvia agli artt. 15-22-46 e 47.

13 TEMPI DI ATTUAZIONE

Per l'attuazione del presente programma, per ciascun esercizio, ai fini anche del relativo monitoraggio, si prevede la seguente tempistica:

- Anno 2015

- 1) eventuale completamento attuazione del D.Lgs. nr. 33/2013;
- 2) applicazione del sistema di controlli di cui al D. L. 174/2012 convertito nella legge n. 213/2012;
- 3) attuazione graduale della Legge 190/2012;
- 4) eventuale realizzazione della giornata della trasparenza;

- Anno 2016

- 1) aggiornamento del piano triennale per la trasparenza e integrità;
- 3) eventuale realizzazione della giornata della trasparenza;

- Anno 2016

- 1) Aggiornamenti del piano triennale per la trasparenza e Integrità;
- 2) eventuale realizzazione della giornata della trasparenza.

Grosso, -----

Il responsabile per la trasparenza
Costa Medic Luciana